

## INTRODUZIONE

### *1. Cenni storico-istituzionali del Comune di Carassai*

Incerte sono le origini di questo piccolo centro della Provincia di Ascoli Piceno, le cui prime attestazioni, secondo diverse pubblicazioni contenenti cenni di storia locale, risalirebbero al X secolo. Prima del 1200 è comunque difficile trovare nei documenti d'archivio il nome di Carassai. In questo periodo la terra non aveva però la denominazione attuale, bensì quella di *Guardia*, *Castrum Guardiae* o *Castrum Carnassalis* o *Carlassalis*, ed è citata tra le località assegnate alla Contea del Vescovo di Fermo. Nella seconda metà del secolo XIII la parte più considerevole del territorio di Carassai dipendeva dal Castello di Camporo di proprietà dei signori di Massa Fermana capeggiati dal ghibellino Guglielmo.

Nel 1321, con due strumenti del 23 e del 26 agosto, conservati nel fondo diplomatico dell'Archivio comunale di Fermo, l'allora signore di Carassai Lino di Guglielmello da Massa, insieme al *scindicus* della comunità Matteo Benvenuti, sottomette e vende il Castello di Carassai alla città di Fermo con tutti i diritti di mero e misto impero che vi godeva. Da allora Carassai entrò a far parte, come libero Comune, dello Stato di Fermo, di cui seguì le sorti: tra il 1321 e il 1325 il Castello di Camporo fu distrutto dai guelfi ascolani; nel 1326 Mercenario da Monteverde si impadronì di Fermo e assoggettò la città e i suoi comuni alla tirannia fino a quando nel 1340 i Fermani riuscirono a liberarsi; nel 1348 Gentile da Mogliano ristabilì la signoria su Fermo e i suoi comuni. Nella metà del XIV secolo poi il territorio fermano veniva fiaccato dalle lotte con Ascoli. Nel 1355 il cardinale Egidio Albornoz, inviato da Papa Innocenzo VI per riorganizzare lo Stato pontificio, conquistò Fermo mandando in esilio Gentile da Mogliano. Carassai ritornò, quindi, libero comune. Nel 1373 Petrocco da Massa, figlio di Lino, assalì Carassai che fu occupata, saccheggiata, incendiata e successivamente ricostruita. Dal 1381 al 1387 il capitano di ventura Boffo da Massa fu signore di Carassai aggiungendo il paese al dominio che già aveva di Cossignano.

Nel '400 la storia fermana fu caratterizzata dalla tirannia di Ludovico Migliorati e da quella di Francesco Sforza i cui dodici anni di dominio furono particolarmente tormentosi per Carassai. La Comunità dovette infatti subire prepotenze, ricatti, angherie e danni. La storia di Carassai del XVI secolo si confonde con quella di Fermo e, come la capitale, dovette subire la tirannia di Oliverotto Euffreducci dal gennaio al dicembre 1502. Nell'ottobre del 1537 fu tolto a Fermo il governo dello Stato e trasportato a Montottone. Questo fatto causò disorientamenti e incertezze anche per Carassai ma dopo dieci anni, il 21 novembre 1547, il governo della Provincia fu riportato a Fermo.

Sempre compreso all'interno dei territori dello Stato pontificio fino al 1797, Carassai fu poi interessato alle varie vicende cui quest'ultimo fu sottoposto in seguito all'invasione francese della Marca prima e all'instaurazione del Regno d'Italia

napoleonico dopo. Pertanto Carassai entrò a far parte dapprima della Delegazione di Fermo, Distretto di Fermo, Governo di Montefiore fino al 1817, mentre dal 1827 passò nella Delegazione di Fermo e Ascoli, Distretto di Montalto, come podesteria dipendente dal Governo di Montalto e infine dal 1831 nella Delegazione di Ascoli, ma sempre all'interno del Distretto e Governo di Montalto. Dal 1817 Carassai ebbe inoltre come appodiato il territorio di Rocca di Montevermine, antico possesso dei nobili Ameli di Massa Fermana e successivamente acquistato da Matteo dei Mattei che, per volontà testamentaria, lo lasciò nel 1417 alla Confraternita di Santa Maria della Carità di Fermo per l'Ospedale dei Proietti.

## *2. Cenni storico-istituzionali degli Enti aggregati*

Gli archivi comunali si caratterizzano spesso per essere depositari, oltre all'Archivio comunale vero e proprio, anche di carte afferenti a soggetti giuridici diversi dal comune. Gli archivi aggregati sono infatti costituiti da tutta quella documentazione prodotta da enti che, sebbene indipendenti giuridicamente dall'ente Comune, sono tuttavia in così stretto rapporto con esso da risultare fondamentali per lo svolgimento della normale funzione giuridica, amministrativa e sociale del Comune<sup>1</sup>.

Gli archivi aggregati conservati presso l'Archivio storico comunale di Carassai sono:

### 1. Enti aggregati di natura giurisdizionale:

La Podesteria: il Podestà di Carassai tra il 1828 e il 1831 dipendeva dal Governatore di Montalto ed aveva giurisdizione civile nelle cause pecuniarie sino al valore di quindici scudi, nelle controversie per fiere e mercati, per danni dati semplici e per mercedi. Nel penale aveva competenza in materia correzionale, con facoltà di infliggere sino a dieci giorni di carcere.

Il Giudice economico: La prima definizione di Giudice economico si trova nel regolamento per la giustizia civile del 5 ottobre 1831, a cui seguirono la notificazione della Segreteria di Stato del 7 gennaio 1832 e il motu proprio di papa Gregorio XVI del 10 novembre 1834. Al Giudice economico spettavano solo le cause di carattere pecuniario, non maggiori di 5 scudi. Nei comuni minori le sue funzioni venivano svolte dai priori, che potevano anche demandarle agli uditori legali a cui era concessa la facoltà di dirimere le cause pecuniarie non maggiori di 10 scudi, quelle del danno dato semplice e le cause insorte per controversie in occasione di fiere e mercati.

Le cause avevano inizio con l'istanza da parte dell'attore al Giudice, che, successivamente, intimava alla parte avversa di comparire in udienza; sentite le parti, il Giudice mediava una conciliazione e, in caso negativo, condannava o assolveva come da diritto. Se il reo non assolveva la pena, si eseguiva il pignoramento di beni mobili che, dopo cinque giorni, potevano andare all'incanto. Alle parti non era

---

<sup>1</sup> Cfr. A. ANTONIELLA, *L'archivio comunale postunitario*, Firenze, La Nuova Italia Scientifica, 1979, pp. 85-89

concesso il ministero dei procuratori e dovevano quindi comparire davanti al Giudice personalmente.

Ogni Giudice disponeva di un cursore; gli uditori legali di un "attuario", stipendiato dal Comune, che spesso si identificava con il cancelliere comunale. Entrambi avevano il compito di presentare le citazioni, eseguire i pignoramenti e gli atti di vendita.

Secondo il paragrafo n. 20 della notificazione del 1832, gli uditori legali ricevevano i corpi dei delitti, rilasciavano gli ordini di arresto contro i rei colpiti in flagrante, li trasmettevano "colla maggiore sollecitudine alle Carceri del Capo Luogo di Governo unitamente agli atti e, infine, eseguivano tutte le operazioni relative alle cause criminali che venivano loro delegate dai Giudicanti dei Capo Luoghi di Governo e dai superiori Dicasteri". (Fonte: SIUSA)

La figura del Giudice economico di Carassai era il Priore. Nel 1849 si rileva la figura del Presidente per poi ricomparire il Priore.

L'Ufficio di Conciliazione: La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del Regno, istituì il «conciliatore» quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile, presente in ogni comune e competente per le controversie di modico valore, nonché per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di ogni valore, ad istanza delle parti. La legge 16 giugno 1892, n. 261, introdusse la denominazione «Ufficio di conciliazione» e regolò il funzionamento dell'ufficio. Tale denominazione venne ripresa dall'ordinamento giudiziario vigente (introdotto con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) che definisce più completamente «giudice conciliatore» il magistrato a capo dell'ufficio, anche se il codice di procedura civile (titolo II, libro II) torna a parlare di «conciliatore», in omaggio alla tradizione risalente al 1865. In virtù del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, i giudici conciliatori e i viceconciliatori appartenevano all'ordine giudiziario come magistrati onorari (art. 4). In ogni comune aveva sede un giudice conciliatore. Il giudice conciliatore aveva funzione conciliativa e contenziosa in materia civile. Dopo la seconda guerra mondiale, una serie di fattori di ordine economico e sociale (principalmente la svalutazione monetaria, che ridusse notevolmente le cause di competenza del giudice conciliatore) determinò il progressivo declino di tale magistratura. L'articolo 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374, ha abrogato il Capo I del Titolo II del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e ha trasferito al giudice di pace le funzioni fino ad allora svolte dal giudice conciliatore. Ai conciliatori, dopo l'istituzione del giudice di pace, restò la competenza a giudicare le cause loro attribuite e sorte prima del 1° maggio 1995, fino alla loro conclusione. (Fonte: SIUSA)

2. enti aggregati con funzioni di assistenza e beneficenza:

L'Ente Comunale di Assistenza: L'Ente comunale di assistenza (ECA) era un ente morale, con personalità giuridica pubblica. La legge istitutiva (3 giugno 1937, n. 847)

previde un ente operante in ogni comune del Regno a favore degli individui e delle famiglie in condizioni di particolare necessità, nell'intento di elevare l'attività dal piano della mera beneficenza elemosiniera a quello più moderno dell'assistenza e di concentrare, dal punto di vista organizzativo e funzionale, i diversi istituti sorti fino ad allora con analoghe finalità. All'entrata in vigore della legge, il 1° luglio 1937, la Congregazione di carità veniva pertanto sostituita in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione dall'ECA.

L'amministrazione dell'ECA nel 1937 era affidata ad un organo collegiale (Comitato) presieduto dal podestà del Comune. In virtù del d.l. 14 aprile 1944, n. 125, i membri venivano eletti dalla Giunta municipale [poi dal Consiglio comunale, D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1 e l. 9 giugno 1947, n. 530] e il comitato, nella sua prima riunione, eleggeva il presidente. Tale libera elezione veniva approvata dal prefetto. L'ECA poteva avere un proprio personale ed un proprio ufficio, se i mezzi e l'attività lo permettevano, altrimenti si avvaleva della sede municipale e degli impiegati del comune.

Con d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 9, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica venivano trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento riguardava, tra l'altro, le funzioni concernenti gli enti comunali di assistenza di cui alla legge del 1937, e successive modificazioni. Con d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, che disponeva il trasferimento e le deleghe delle funzioni amministrative dello Stato, le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, venivano trasferiti ai rispettivi comuni. Le regioni con proprie leggi determinavano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti. (Fonte: SIUSA).

La Congregazione di carità: La legge del 3 agosto 1862, n.753, prima normativa unitaria sull'amministrazione delle Opere Pie, e il relativo regolamento attuativo contenuto nel regio decreto 27 novembre 1862 n. 1007 istituirono presso ogni comune del Regno una Congregazione di carità allo scopo di amministrare i beni destinati a beneficio dei poveri e le opere pie la cui gestione fosse stata affidata dal consiglio comunale. La legge prevedeva che le Congregazioni fossero amministrate da un comitato, composto da un presidente e da un numero variabile di membri ed eletto dal consiglio comunale, mentre la funzione di tesoriere era affidata all'esattore del comune. Il regolamento applicativo della legge, emanato con provvedimento del 5 febbraio 1891 n. 99, stabiliva che ogni Congregazione, come tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, doveva disporre di un proprio archivio in cui conservare gli atti generali, il registro di protocollo della corrispondenza con la relativa rubrica alfabetica per materia, il registro cronologico delle deliberazioni, i bilanci preventivi e i conti consuntivi; gli "inventari dei beni mobili ed immobili" e gli "elenchi dei titoli relativi ai diritti, pesi ed obbligazioni" dovevano essere conservati separatamente a seconda che si riferissero al patrimonio della Congregazione o delle istituzioni eventualmente amministrate. Con la "legge Crispi"

le opere pie (ospedali, ospizi, orfanotrofi, monti di maritaggio, asili d'infanzia, scuole gratuite, monti frumentari, confraternite, cappelle laicali, ecc.) furono ricondotte pienamente nell'ambito del diritto pubblico, allo scopo di ridurre le irregolarità di gestione e rendere più incisivo il controllo statale.

Le Congregazioni di carità furono soppresse con legge 4 giugno 1937 n. 847 per essere sostituite dagli Enti comunali di assistenza. (Fonte: SIUSA)

La Congregazione di Carità di Carassai amministrava il Monte frumentario, l'Ospedale civile, l'Asilo infantile e le Confraternite del SS. Sacramento, di Santa Monica e quella del Rosario

L'Ospedale civile: fu eretto dal Consiglio comunale di Carassai nella seduta del 13 febbraio 1842 nella quale veniva stabilito: “di erogare il fruttato di un decennio della prebenda canonica di S. Antonio Abate di *ius patronato* della Comunità di Carassai vacata per morte del Rettore fu D. Aldobrando canonico Morini per lo stabilimento di un Ospedale di cui questo comune ha bisogno”. Aveva sede all'interno del paese in contrada S. Lorenzo al civico n. 6.

Si reggeva secondo le norme tracciate dalle L. 3 agosto 1862 e dal relativo regolamento 27 novembre dello stesso anno e veniva amministrato dalla Congregazione di carità in virtù del R.D. 10 luglio 1864.

L'Ospedale aveva lo scopo di ricoverare gli infermi poveri d'ambo i sessi, nati e domiciliati nel paese e nel suo territorio, fornendo cure e trattamenti durante la malattia. Erano ammessi gli orfani e le orfane, figli e figlie abbandonati o aventi il padre in carcere o all'ospedale, fino a che non venivano diversamente provveduti o ricoverati. Potevano essere ammessi individui affetti da malattie acute ma non coloro che pativano di malattie cutanee, veneree, croniche e contagiose. A quest'ultimi però poteva essere concesso un sussidio dietro ordine della Congregazione di carità. Erano ammessi i domiciliati nel Comune sotto presentazione di certificato medico comprovante la malattia; gli estranei al territorio comunale potevano essere ammessi solo a proprie spese.

Il Monte frumentario: I monti frumentari (detti anche granitici o di soccorso) sorsero alla fine del Quattrocento come istituzione benefica - prevalentemente per iniziativa dei francescani - accomunati ai Monti di pietà per movente ideologico e finalità: sottrarre i bisognosi, in questo caso i contadini, al prestito usurario. I primi monti di prestito di grani sorsero a Rieti nel 1488 per iniziativa di Bernardino da Feltre ed a Sulmona nel 1489, diffondendosi poi rapidamente soprattutto nelle regioni centrali dello Stato pontificio e nel Regno di Napoli, dove nel 1767 un editto rese obbligatoria la costituzione di un monte in ciascun comune.

La legislazione italiana considerò i monti frumentari vere e proprie opere pie, sia pur con oscillanti interpretazioni da parte del Consiglio di Stato, e li sottopose al controllo del Ministero dell'Interno.

L'art. 23 della l. 3 agosto 1862 sull'amministrazione delle opere pie fornì il quadro giuridico per la trasformazione dei monti frumentari, alcuni dei quali videro la loro

dote devoluta all'istituzione di asili e ospedali, altri vennero mutati in casse di prestanze agrarie, mutamento accelerato e ampliato dalla l. 23.I.1887, n. 4276. Con il T. U. del 9 aprile 1922 n. 932, i superstiti monti frumentari vennero sottratti alla disciplina legislativa degli istituti di assistenza e di beneficenza ed in breve trasformati in casse comunali di credito agrario, sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, (r.d. 29.VII.1927, n. 1509, convertito in l. 5.VII.1928, n. 1760), pur perdurando in taluni casi l'amministrazione da parte della locale congregazione di carità. Molte casse comunali di credito agrario vennero in seguito assorbite dalle sezioni di credito agrario di istituti di credito di diritto pubblico. (Fonte: SIUSA)

Il monte frumentario di Carassai fu fondato per disposizione testamentaria del 28 agosto 1637 da Fabrizio Martini con un lascito di venti rubbie di grano aumentato in quaranta con un rogito del 17 settembre 1664 da Giovanni Martini, nipote di Fabrizio. Depositaria della loro volontà con diritto di amministrazione fu la Compagnia del SS.mo Sacramento. L'impianto regolare avvenne il 22 dicembre 1677. Il 2 aprile del 1866 il Monte passò sotto l'amministrazione della Congregazione di carità.

Aveva come scopo quello di sovvenire la classe indigente nella ricorrenza della semina e delle solennità di Natale, Carnevale e Pasqua, mediante somministrazione di grano proporzionato al numero dei componenti le famiglie dei richiedenti.

L'Asilo infantile: Istituito agli inizi del '900 per iniziativa della Congregazione di carità, fu intitolato alla Regina Margherita. Aveva per scopo di accogliere e custodire nei giorni feriali i bambini del Comune di ambo i sessi dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, religiosa ed intellettuale.

L'Asilo, retto da un Comitato amministrativo composto da sette membri, si manteneva con il contributo dei cittadini e di alcuni benefattori.

L'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia. Comitato di patronato di Carassai:

L'opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia (O.N.M.I.) fu istituita come ente morale, con sede in Roma, con la legge 10 dicembre 1925 n°2277, poi modificata dal regio decreto del 21 ottobre 1926 n°1904 e dalla legge del 13 aprile 1933 n° 298.

La legge 10 dicembre 1925, n. 2277 istituiva in ogni comune il Comitato di patronato che, in qualità di organo locale dell'Opera nazionale maternità e infanzia, doveva provvedere alla protezione e all'assistenza della maternità e dell'infanzia. Il Comitato di patronato aveva sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal comune.

Al Comitato era attribuito dalla legge il compito di organizzare e attuare l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati, adoperandosi perché le madri allattassero i loro figli e perché questi fossero sorvegliati e curati nel periodo dell'allattamento e dopo lo svezzamento, anche con l'aiuto di infermiere retribuite dall'Opera nazionale e da visitatrici volontarie. Inoltre era compito del Comitato esercitare una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di

quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici o istituti pubblici o privati di assistenza e beneficenza e provvedere all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati; curare l'assistenza e la protezione dei minori anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso con le Congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972; vigilare sugli adolescenti, denunciando all'autorità giudiziaria fatti che potessero importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore e curare la legale rappresentanza dei minorenni; denunciare fatti in contrasto con la legge sul lavoro dei fanciulli e con altre disposizioni emanate a loro tutela; assumere le iniziative necessarie per la protezione e l'assistenza della maternità e infanzia nei singoli comuni e promuovere presso i Prefetti i provvedimenti di cui all'art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 (R.D. n. 2316/1934, art. 13). Per la vigilanza sopra indicata, una persona che allevasse o custodisse un minore fuori della dimora dei genitori o del tutore, doveva farne dichiarazione al locale Comitato di patronato, comunicando anche eventuali cambiamenti di residenza o eventuale morte o ritiro del minorenne. Anche gli istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza dovevano comunicare al Comitato l'elenco dei fanciulli ricoverati, di quelli affidati a privati allevatori e dovevano notificarne l'eventuale dimissione (art.20). La legge 1° dicembre 1966, n. 1081 dettava nuove norme per l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia a livello nazionale, provinciale e locale e mutava la denominazione del "Comitato di patronato" in "Comitato comunale". La legge 23 dicembre 1975, n. 698, scioglieva e trasferiva le funzioni dell'Opera nazionale e dunque dei Comitati comunali alle regioni, compresi i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia previsti dall'art. 5 del R.D. n. 2316/1934. (Fonte: SIUSA)

Il Patronato scolastico: sorti sul finire del XIX secolo, per iniziativa privata, allo scopo di indurre i fanciulli a iscriversi a scuola e a frequentarla assiduamente, i patronati scolastici furono in seguito oggetto dell'interessamento dello Stato unitario. Il r.d. 16 febbraio 1888, n. 5296, che costituiva il regolamento dell'istruzione elementare, promuoveva, all'art. 34 l'istituzione dei patronati scolastici. A norma degli artt. 71-75 della legge erano attribuiti al Patronato compiti assistenziali nei confronti degli alunni iscritti alle scuole elementari, al fine di assicurarne l'istruzione e di incentivare la frequenza scolastica. Per il raggiungimento di tali scopi, la legge demandava al Patronato la scelta dei mezzi più idonei ed efficaci tra quelli prescritti, quali l'istituzione della refezione scolastica, la concessione di sussidi per l'acquisto di vestiario e calzature, la distribuzione di libri, quaderni ed altro materiale scolastico, la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche d'istituto e di scuole speciali per l'emigrazione e per altre necessità locali. Il Patronato scolastico fu istituito in qualità di ente morale costituito da soci fondatori, benemeriti e annuali. I patronati scolastici vennero soppressi con il r.d. 17 marzo 1930, n. 394 e le loro competenze

passarono all'Opera Nazionale Balilla (ONB), creata con legge del 3 aprile n. 2247 "per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù" e, infine, alla Gioventù Italiana del Littorio (GIL). Furono ricostituiti con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato (d. lg. C. p. S) del 24 gennaio 1947, n. 457, che, all'articolo 2, stabilì espressamente la loro natura di enti pubblici. Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3 (titolo I, art. 2) trasferì alle regioni a statuto ordinario tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di Patronato scolastico. L'ente fu soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, che decretò il passaggio ai comuni delle funzioni, dei beni e del personale dei Patronati. (Fonte: SIUSA)

Il Patronato scolastico di Carassai fu ricostituito nel 1926 con un'amministrazione più fattiva esplicando la sua opera a favore degli orfani di guerra e degli alunni bisognosi.

### *3. La struttura dell'Archivio*

L'Archivio storico del Comune di Carassai comprende, oltre al fondo comunale (1722-1970), anche diversi fondi aggregati: Podesteria (1829-1860, Giudice economico (1832-1852), ECA (1937-1974), Congregazione di carità (1862-1937), Monte frumentario (1871-1927), Ospedale civile (1860-1979), Asilo infantile "Regina Margherita" (1928-1965), Ufficio di conciliazione (1903-1990), ONMI (1927-1966), Patronato scolastico (1960-1975).

Il fondo del Comune di Carassai è costituito dalle tre partizioni cronologiche di Antico regime, Periodo preunitario, Periodo postunitario articolate nelle rispettive serie così strutturate:

- Antico regime 1722-1798 (con docc. fino al 1818)
  - Consigli 1726-1816
  - Decreti e ordini dei Superiori 1737-1802
  - Istrumenti 1757-1803
  - Trasatti 1770-1807
  - Riparti 1780-1788
  - Esito 1786-1818
  - Sentenze del macinato 1722-1801
  - Revisione dei conti 1778-1808
  
- Periodo preunitario 1798-1860
  - Deliberazioni del Consiglio 1798-1858
  - Carteggio amministrativo 1808-1859



- Protocolli 1811-1859
  - Catasti 1819
  - Tabelle preventive 1852-1860
  - Conti consuntivi 1852-1860
  - Mandati di pagamento 1852-1858
  - Riparti 1852-1860
  - Dazi 1834-1859
  - Tasse sul bestiame 1852-1860
  - Ruoli generali della popolazione 1811
  - Strada comunale Fermana e Montaltese 1842
  - Editti, Bandi, Manifesti 1816-1843
- Periodo postunitario 1860-1970
- Consiglio e Giunta 1860-1970
    - ➔ Deliberazioni del Consiglio 1867-1970
    - ➔ Deliberazioni della Giunta 1896-1970
    - ➔ Atti del Consiglio e della Giunta 1860-1969
  - Deliberazioni podestà 1935-1947
  - Carteggio amministrativo 1860-1899
  - Carteggio amministrativo 1900-1970
  - Protocolli 1860-1970
  - Regolamenti comunali 1868-1935
  - Contratti 1862-1963
  - Cause 1900-1969
  - Inventari 1863-1906
  - Editti, Bandi, Manifesti 1860-sec. XX prima metà
  - Personale 1934-1970
  - Spedalità 1889-1970
  - Sanità ed Igiene 1922-1926
  - Finanze 1861-1970
    - ➔ Bilanci 1861-1969
    - ➔ Conti Consuntivi 1861-1969
    - ➔ Mastri 1872-1969
    - ➔ Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario 1927-1969
    - ➔ Mandati di pagamento 1869-1970
    - ➔ Ordini di incasso 1910-1965
    - ➔ Rendiconti 1915-1954
    - ➔ Tasse, riparti, ruoli 1861-1970
  - Elezioni 1878-1970
  - Leva e Truppa 1860-1964
  - Istruzione pubblica 1874-1943

- Lavori pubblici 1894-1969
- Agricoltura, Industria e Commercio 1940-1970
- Anagrafe, Censimenti e Statistica 1871-1970
- Scuola unica elementare di Carassai 1875-1915
  - ➔ Registri scolastici 1875-1911
  - ➔ Scrutini ed esami 1912-1915

I fondi aggregati sono così strutturati:

- ◆ Podesteria di Carassai 1829-1831
  - Cause 1829-1831
  - Protocolli 1829-1831
  
- ◆ Giudice economico di Carassai 1832-1852
  - Cause economiche 1832-1852
  - Protocolli 1837-1852
  
- ◆ Ente Comunale di Assistenza (ECA)<sup>2</sup> di Carassai 1860-1979
  - Delibere 1937-1973
  - Corrispondenza 1938-1973
  - Protocolli 1941-1947
  - Bilanci 1945-1966
  - Conti consuntivi 1938-1974
  - Mastri 1943-1965
  - Congregazione di carità 1862-1937
    - Statuti organici e Regolamenti 1872-1875
    - Consigli 1870-1937
    - Carteggio 1898-1940
    - Protocolli 1862-1929
    - Contratti 1909-1934
    - Conti finanziari e consuntivi 1912-1929
    - Mastri 1895-1933
    - Mandati di pagamento 1876-1925
    - Tasse 1912-1932
  - Monte frumentario 1871-1927
    - Statuti organici e Regolamenti 1871-1875
    - Inventari 1907
    - Bilanci 1904-1927
  - Ospedale civile 1860-1979

---

<sup>2</sup> L'ECA costituisce un complesso di fondi poiché nel 1937 assorbe l'amministrazione della Congregazione di carità che, a sua volta, gestiva le opere pie ad essa soggetta.

- Statuti organici e Regolamenti 1873-1939
- Delibere 1939-1947
- Carteggio 1891-1977
- Contratti 1860-1958
- Eredità 1885-1932
- Inventari 1866-1892
- Censi 1864-1925
- Bilanci 1910-1963
- Conti finanziari e consuntivi 1861-1979
- Mastri 1884-1953
- Mandati di pagamento 1890-1933
- Giornali di cassa 1949-1951
- Asilo infantile “Regina Margherita” 1928-1965
  - Statuti e Regolamenti 1928
  - Carteggio 1936-1939
  - Conti consuntivi 1961-1965
- ◆ Ufficio di Conciliazione di Carassai 1903-1990
  - Cause e citazioni 1903-1957
  - Corrispondenza 1905-1957
  - Repertori per gli atti 1905-1908
  - Ruoli 1943-1990
- ◆ Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia (ONMI). Comitato di patronato di Carassai 1927-1966
  - Delibere 1927
  - Corrispondenza 1927-1939
  - Protocolli 1927
  - Cartelle pediatriche 1961-1966
  - Stampati 1928-1936
- ◆ Patronato scolastico di Carassai 1960-1975
  - Corrispondenza 1960-1975

Appare evidente che tutti i fondi e le serie componenti il complesso dell'Archivio storico comunale dovevano avere una consistenza ben più ampia. La frammentarietà del materiale documentario è probabilmente dovuta a vicende connesse alla storia istituzionale del Comune, le quali si sono ripercosse negativamente anche sul materiale archivistico.

#### *4. Note metodologiche*

Al momento di avviare l'attività di riordino le carte dell'Archivio storico comunale, poste nel sottotetto del palazzo municipale, erano parzialmente ordinate grazie ad un precedente intervento che organizzò con una numerazione progressiva la documentazione di antico regime, quella preunitaria e quella postunitaria fino ai primissimi anni del 1900. Questo nuovo intervento è consistito nel verificare e organizzare, seguendo gli attuali standard di descrizione archivistica, il materiale già soggetto a riordinamento, e nel proseguire il lavoro per le restanti carte fino agli anni '70 del sec. XX. Prima dell'intervento vero e proprio si è proceduto con il separare la documentazione dell'Archivio di deposito (post 1970) da quella dello storico, operazione preliminare fondamentale per tenere separate le due sezioni d'archivio le quali scientificamente hanno due diverse funzioni (la sezione di deposito mantiene ancora la forte valenza giuridica-amministrativa per la normale attività amministrativa dell'ente Comune, quella storica invece, pur conservando l'importante funzione giuridica-amministrativa delle proprie carte, rileva un'importanza soprattutto storica e culturale).

A questa prima fase è seguito l'intervento sulle carte della sezione storica cominciando con l'esigua documentazione di antico regime. Come già accennato, il materiale archivistico più antico, dall'antico regime fino ai primi anni del '900, era già stato soggetto ad un intervento di riordino. Nel procedere si è, quindi, cercato di non sconvolgere il buon lavoro fatto in precedenza: solo quando necessario si è provveduto a riportare nelle giuste serie di competenza alcuni fascicoli, operazione che ha dovuto per forza di cose cambiare i numeri di corda progressivi delle unità.

I fascicoli e i registri sono stati posti sulle scaffalature con due numerazione progressive ben distinte: i registri portano una numerazione che va dal n. 1 al n. 218 per un tot. complessivo di 722 pezzi se si considerano anche i registri raggruppati nelle buste; le unità nelle buste hanno invece una numerazione compresa tra 1 e 739 contenute in 518 buste. Per la collocazione si è quindi preferito adottare il sistema delle due sezioni, quella delle buste e quella dei registri.

Nella stesura del presente inventario, eseguito con il software SESAMO Ver. 4.1, per ogni serie documentaria sono stati indicati il titolo, gli estremi cronologici e l'eventuale descrizione del contenuto.

Come unità archivistiche di base sono stati presi in considerazione fascicoli, registri e, nel caso molto frequente di faldoni di contenuto omogeneo, le buste.

Di ogni unità archivistica vengono riportati: un numero progressivo a serie aperte, estremi cronologici, intitolazione originale (tra virgolette) o attribuita, descrizione del contenuto, descrizione esterna (tipologia documentaria, materiale, legatura, eventuali misure espresse in mm, eventuali trascrizioni di diciture manoscritte, consistenza (numero di carte e/o pagine), e collocazione fisica.

## **Bibliografia essenziale**

Michetti Giuseppe, *Carassai*, Fermo, 1989

Polini Gian Paolo, *Storia di Carassai*, Napoli, 1975

Virgili Settimio, *Castrum Campori dopo la distruzione : Storia della “Madonnetta”*, Studi e Saggi dei quaderni dell'A.S.A.F., 3, Carassai, 1998

Virgili Settimio, *Il Castello di Monte Varmine*, Studi e Saggi dei quaderni dell'A.S.A.F., 5, Carassai, 2002